



Comune di Caino

Provincia di Brescia

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 12 del 01-07-2015

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici**, addì **uno** del mese di **luglio** alle ore **19:00**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **SINDACO SAMBRICI CESARE** il Consiglio Comunale. Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT. UMBERTO DE DOMENICO**

<u>Cognome e Nome</u>	<u>P/A</u>
1. SAMBRICI CESARE	Presente
2. BENINI GIOVANNA	Presente
3. SAMBRICI MICHELE	Presente
4. GRAZ MARIACATERINA	Presente
5. VENTURINI ANNALISA	Assente
6. MORA SILVIA	Presente
7. TAMENI MICHELE	Assente
8. FENOTTI VALENTINO	Presente
9. ZUCCHINI LUCA	Assente
10. ROSSI LUCA	Assente
11. BERTACCHINI SIMONA	Presente

PRESENTI 7

ASSENTI 4

Il Presidente, verificate le formalità prescritte per la convocazione e riconosciuta la validità della seduta dal numero degli intervenuti, invita il Consiglio comunale a trattare l'argomento indicato in epigrafe.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2015.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Caino, li 26-06-2015

Il Responsabile dell'area Finanziaria
F.to DOTT.SSA MARIA BUZZONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Caino, li 26-06-2015

Il Responsabile dell'area Finanziaria
F.to DOTT.SSA MARIA BUZZONE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell'O.d.G. sono quelli che risultano dalla registrazione della seduta su file audio, agli atti del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147 del 27.12.2013, stabilisce, a regime dal 2014, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), in base alle disposizioni contenute nello stesso ed a quelle di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificati e integrati dall'art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge sopra citata Legge 147/2013;

CONSIDERATO che, in merito alle aliquote IMU, l'art. 13 del D.L. 201/2011, così come modificato dalla L. n. 147/2013, stabilisce che:

1. l'aliquota di base dello 0,76% possa essere variata in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
2. l'aliquota ridotta allo 0,4%, per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, possa essere variata in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013, alle abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 è applicabile una detrazione pari ad Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno nel quale si protrae tale destinazione;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 380, articolo 1, della Legge 228/2012, lettera f) è riservata allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno 2014, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 707, della Legge 147/2013, l'IMU non si applica:

- all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e le detrazioni di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione agli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quelle dipendenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'art. 1, comma 708, della 147/2013 che dispone che a partire dall'anno 2014, non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993;

RICHIAMATO l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 124/2013, con il quale è stata prevista l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

CONSIDERATO che l'art. 9 bis del D.L. 28.03.2014, n. 47 convertito nella legge 23.05.2014, n. 80 ha stabilito che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

CONSIDERATO inoltre che con l'emissione del D.L. n. 4/2015 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 34 il comune di Caino è stato identificato come comune totalmente montano ed è pertanto esente da IMU sui terreni agricoli;

TENUTO CONTO delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali si stabilisce che il fabbisogno finanziario dell'Ente, per l'anno 2015, può essere soddisfatto applicando le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" che come di seguito riportato:

1) l'aliquota di base 0,95 per cento, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;

2) l'aliquota del 1,0 per cento per le aree fabbricabili;

3) l'aliquota ridotta dello 0,6 per cento, da applicare:

a) all'unità immobiliare appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente;

b) alle unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale di cui al precedente punto a), esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

4) l'aliquota dello 0,76 per cento, da applicare agli immobili di categoria catastale D esclusi immobili categoria catastale D/10.

RITENUTO opportuno prevedere per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale relativamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO che il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che gli Enti Locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO che con decreto ministeriale 13 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato prorogato al 30 luglio 2015;

ACQUISITO, ai sensi dell'art 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato in data 26.06.2015;

VISTI gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità contabile espressi da parte della responsabile dell'area amm.vo-contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dalla Legge n. 213/2012;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 267/00;

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITA la relazione del Sindaco Sambrici Cesare;

UDITA la dichiarazione di voto del Consigliere Bertacchini Simona, per la quale la sua posizione è che bisogna cercare di calmierare le imposte, riducendo le spese, come ha fatto con la sua Amministrazione nei cinque anni precedenti; non condivide la scelta di arrivare ad un aumento sulle seconde case e su quelle di pregio, e non sui terreni edificabili, così come non condivide tutta la politica dell'attuale amministrazione, che dimostra un costante aumento delle tasse a carico dei cittadini, senza cercare di abbassare le spese;

UDITI gli interventi:

del Sindaco Sambrici Cesare, il quale afferma che si tratta di una scelta quasi obbligata, a fronte del continuo e pesante taglio dei trasferimenti statali;

del consigliere Bertacchini Simona, la quale afferma che è stata inserita in bilancio una previsione di entrata di 200.000 € quali oneri di urbanizzazione, con la possibilità di utilizzarne il 75% per le spese correnti: il che vuol dire che siamo di fronte ad una scelta dell'amministrazione, non imposta dalla diminuzione dei trasferimenti statali;

del Vice Sindaco Benini Giovanna, la quale afferma che i proventi degli oneri di urbanizzazione solo soltanto il colpo di coda di procedimenti in corso, destinati ad esaurirsi con questi, mentre la precedente Amministrazione era solita inserire nei bilanci previsioni gonfiate per quanto riguarda gli oneri; rivendica il merito dell'Amministrazione di riuscire a fare attività culturali a costo zero, grazie alla rete di relazioni che ha, e che rappresenta un valore aggiunto di questa Amministrazione; Bertacchini Simona, la quale risponde che invece era proprio il Consigliere Benini, quando era in minoranza, a rimproverare il precedente Assessore al bilancio Filippini invitandolo ad essere "un po' più ottimista!"

Con n. 6 voti favorevoli e n. 1 contrari (Bertacchini Simona) espressi nei modi di legge da n. 7 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di stabilire per l'anno 2015 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, come di seguito specificato:

1) l'aliquota di base 0,95 per cento, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;

2) l'aliquota del 1,0 per cento per le aree fabbricabili;

3) l'aliquota ridotta dello 0,6 per cento, da applicare:

- a) all'unità immobiliare appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente;
- b) alle unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale di cui al precedente punto a), esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 4) l'aliquota dello 0,76 per cento**, da applicare agli immobili di categoria catastale D esclusi immobili categoria catastale D/10.

2. di stabilire nella misura di euro 200,00 la detrazione per l'abitazione principale relativamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;

3. di dare atto che la detrazione di cui al punto precedente è da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 2001/2011, ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale tale destinazione medesima si verifica;

4. di dare atto che l'abitazione principale, intesa dal legislatore è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente";

5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

6. di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge da n. 7 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

II SINDACO
F.to SAMBRICI CESARE

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. UMBERTO DE
DOMENICO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 21-07-2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-08-2015.

Caino,

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Caino, li

IL SEGRETARIO COMUNALE